

Legge regionale 28 marzo 1975 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/03/1975

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

Art. 2

Il Comitato regionale di coordinamento di cui al precedente articolo 1 ha i seguenti compiti:

- a) predisporre gli indirizzi per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con le attività degli enti ospedalieri e degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi in attuazione degli obiettivi della politica sanitaria regionale;
- b) esaminare, preve indagini e ricerche dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, lo stato e la destinazione delle strutture sanitarie degli enti mutualistici nonché l' attività dei presidi e dei servizi degli enti medesimi e, in particolare, della struttura poliambulatoriale specialistica, formulando proposte per una loro razionale e coordinata utilizzazione con analoghe strutture e servizi degli enti ospedalieri, degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi con lo scopo anche di evitare il ricorso ingiustificato alla spedalizzazione e di abbreviare il tempo di degenza dei soggetti ricoverati;
- c) formulare direttive sulla utilizzazione ed il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell' ambito della regione;
- d) esprimere parere sui provvedimenti di applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, che implicano rapporti con gli enti mutualistici;
- e) assumere ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli enti ospedalieri;
- f) esprimere pareri ogni qualvolta l' Assessore regionale alla igiene e alla sanità ritenga di interpellarlo.

Il Comitato regionale di coordinamento ha, inoltre, facoltà di formulare voti e proposte sulle materie indicate nel presente articolo.

L' Assessorato dell' igiene e della sanità, tenuto conto dei pareri formulati dal Comitato, vincolerà nella Regione Friuli - Venezia Giulia l' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale ospedaliera e con l' attività degli enti ospedalieri e degli enti locali istituzionali e loro consorzi.